

IL MINORE E L'ILLECITO IN ETÀ IMPERIALE RIFLESSIONI GIURISPRUDENZIALI E TRACCE NORMATIVE

Luigi Sandirocco*

SOMMARIO: 1.- Imputabilità e illecito criminale; 2.- *Minor annis* e *crimen adulterii*: indicazioni giurisprudenziali; 3.- Le previsioni normative sulla disciplina della responsabilità; 4.- Osservazioni conclusive.

1.- Imputabilità e illecito criminale

L'obiettivo del presente contributo è di raccogliere e di valutare le fonti sulla responsabilità per atti giuridicamente vietati compiuti dal minore focalizzando l'attenzione sulla violazione da parte di giovani romani dell'obbligo secondo diritto di fedeltà coniugale, che configurava, com'è noto, un crimine perseguito e punito. Nello specifico saranno delineati i caratteri distintivi della disciplina dell'imputabilità in argomento di adulterio in età imperiale¹ allo scopo di contribuire a illuminare alcune zone d'ombra che si sono sedimentate nel percorso di formazione degli studi sull'esperienza giuridica romana in merito alla definizione del requisito della minore età in riferimento alla commissione di illeciti.

Le persone prive della capacità di agire sarebbero state di regola escluse dall'applicazione della legge penale e *ipso facto* nella specifica categoria sarebbero rientrati gli impuberi². La classificazione non era però sottoposta a una regola certa e immutabile, uguale per tutti, in quanto il raggiungimento della pubertà era tanto legato a fattori biologici propri dell'individuo, quanto a sviluppo e maturità psicofisica, e ciò avrebbe potuto comportare l'applicazione o l'esclusione del fattore di punibilità. È di tutta evidenza che questa oscillazione dei caratteri rendeva difficoltoso per l'amministrazione della giustizia operare in maniera netta e generale³.

Legge e interpretazione confluivano in una modalità di lettura della realtà che era principio antico, risalente ai primordi del sistema giuridico romano, addirittura alle disposizioni contenute nella legge delle XII Tavole. A esse, in particolare, vanno necessariamente rapportati due specifici dettati decemvirali che avevano previsto la coercizione e l'indennizzo nei confronti di soggetti impuberi, come riprova del fatto che sin dalle origini la capacità penale di questa categoria venisse trattata previo accertamento e non come rigida questione di principio⁴. Ne conseguiva che i puberi erano considerati responsabili senza la necessità di dover verificare il requisito della consapevolezza di aver commesso il crimine, mentre per gli impuberi andava analizzato il caso singolo. Per il diritto

* Professore aggregato di Diritto romano presso l'Università degli Studi di Teramo.

¹ Il sistema penale romano intendeva punire sia l'offesa soggettiva al marito sia l'offesa alla società romana nel suo complesso, di cui si andava a inquinare (di qui il termine) la discendenza di sangue e, quindi, la linearità della trasmissione del patrimonio familiare, dei diritti e dei valori che attingevano ai *mores maiorum*. Proprio in questo aspetto oggettivo sta la forza legittimante della repressione, che investiva il soggetto passivo tenuto a reagire anche a difesa sociale per la contaminazione del *matrimonium iustum*. Se il marito non si fosse avvalso, infatti, del diritto che avrebbe dovuto esercitare a propria tutela e del popolo romano che si fosse ritenuto leso nella sua identità, ma addirittura ne avesse tratto vantaggio, sarebbe incorso nel *lenocinii crimen* D. 24.3.39 (Pap. 11 *quaest.*); D. 24.3.47 (Scaev. 19 *quaest.*); C.I. 9.9.27 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Concordio Praes. Numidia, a. 295); C.I. 9.9.28 (Imp. Constantinus A. Africano, a. 326).

² Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, trad. par J. Duquesne, *Le droit pénal romain*, Paris 1907, 86.

³ Sulla responsabilità dei minori in Roma antica, da ultimo, si segnala il pregevole contributo di M. Carbone, *Giovanissimi colpevoli? Studi sulla responsabilità penale degli impuberi in Roma antica*, Milano 2024.

⁴ Tab. VIII.9; Tab. VIII.14.

più risalente la pena di morte non poteva essere irrogata in capo all'impubere⁵, diversamente dalle altre sanzioni che trovavano applicazione, invece, qualora l'autore avesse consapevolezza dell'illiceità della propria condotta e, quindi, delle sue conseguenze⁶.

La dottrina è orientata a ritenere che in età arcaica la responsabilità penale dell'impubere fosse riferibile solo ad alcune fattispecie, per quanto con regime sanzionatorio meno rigido proprio in virtù del non possedere, questi, la maturità necessaria alla piena coscienza di porre in atto comportamenti illeciti⁷. Si ritiene che in origine il riferimento almeno per i crimini fosse l'età biologica, presa a parametro oggettivo, senza operare distinguo sulla particolarità del caso singolo⁸. A questa prospettiva è fedele anche un precedente orientamento dottrinale che, partendo da differenti valutazioni, sostiene l'ipotesi che sin dall'epoca più risalente la responsabilità dell'impubere non fosse sottoposta a condizioni legate ai requisiti individuali⁹.

L'evoluzione giuridica, passando dal cardine del pensiero augusteo di recupero e valorizzazione dei *mores maiorum* anche in ambito matrimoniale, consente a questo punto di spostare l'attenzione e soffermarsi sulla produzione normativa e sulla formazione del pensiero giurisprudenziale che sedimentarono a partire dagli inizi del III secolo. L'elaborazione penale dell'argomento oggetto del presente studio è arrivata a lambire anche la contemporaneità, a riprova della profondità di astrazione dei romani impegnati a sciogliere una problematica le cui implicazioni non potevano sfuggire alla classificazione del diritto intermedio¹⁰ e – con riferimento alla fenomenologia contemporanea del crimine in età giovanile – di quello moderno¹¹.

Rimanendo all'esperienza romana, l'epoca repubblicana è pressoché priva di riscontri pervenuti dalle fonti, salvo notizie ricavate da disposizioni normative che avrebbero escluso che taluni reati potessero essere commessi da impuberi¹². È in età tardoclassica che viene accesa la riflessione sulla possibilità che il soggetto impubere, ma comunque prossimo alla pubertà, possa essere depositario di una maturità tale da avere consapevolezza del valore e delle conseguenze di un atto contro legge, e quindi in capo a esso possa configurarsi il concetto di responsabilità: in quanto *doli capax* avrebbe dovuto rispondere delle proprie azioni¹³. A questa fase storica è riconducibile il fattore che al requisito oggettivo dell'età si sarebbe affiancato anche quello soggettivo sulla capacità e la percezione individuale del disvalore di quanto posto in essere¹⁴. In ambito giurisprudenziale sarebbe emersa, pertanto, la necessità di graduare il concetto stesso della fase prepuberale, andando a distinguere diverse tipologie ai fini dell'imputabilità. Fino ai sette anni di età, considerato limite

⁵ D. 21.1.23.2 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*): Excipitur etiam ille, qui capitale fraudem admisit. Capitale fraudem admittere est tale aliquid delinquere, propter quod capite puniendus sit: veteres enim fraudem pro poena ponere solebant. Capitale fraudem admisisse accipimus dolo malo et per nequitiam: ceterum si quis errore, si quis casu fecerit, cessabit edictum. Unde Pomponius ait neque impuberem neque furiosum capitale fraudem videri admisisse.

⁶ C.I. 9.47.7. (Imp. Alexander Severus A. Isidoro).

⁷ In argomento, in particolare, cfr.: T. Giaro, *L'art de comparer les cas*, in *S.D.H.I.*, 60 (1994) 524.

⁸ Sul punto, nello specifico e ancora, cfr.: C.A. Cannata, *Sul problema della responsabilità nel diritto privato romano*, in *Iura*, 44 (1993) 1-83.

⁹ In particolare si segnala il contributo di J.A.C. Thomas, *Delictal and Criminal Liability of the Young in Roman Law*, in *L'enfant*, IV. *La delinquance juvenile*, Bruxelles 1977, 9-31.

¹⁰ S. Puliatti, *Profili storici della rilevanza della minor età nei codici penali preunitari*, in A. Errera (cur.), *I Codici di Maria Luigia tra tradizione e innovazione*, Atti del Convegno di studi, Parma, 29/11-1/12/2021, Roma 2023, 313-326.

¹¹ L. Garofalo (cur.), *Diritto penale romano. Fondamenti e prospettive*, I. *Le discipline generali*, Napoli 2022.

¹² D. 48.6.3.1 (Marc. 14 *inst.*): Eadem lege tenetur, qui pubes cum telo in publico fuerit; D. 29.5.1.32 (Ulp. 50 *ad ed.*): Impubes servus vel ancilla nondum viripotens non in eadem causa erunt: aetas enim excusationem meretur; D. 29.5.1.33 (Ulp. 50 *ad ed.*): Impuberi autem utrum in supplicio tantum parcimus an vero etiam in quaestione? Et magis est, ut de impubere nec quaestio habeatur: et alias solet hoc in usu observari, ut impuberes non torqueantur: terreri tantum solent et habena et ferula vel caedi.

¹³ D. 47.2.23 (Ulp. 41 *ad Sab.*): Impuberem furtum facere posse, si iam doli capax sit, Iulianus libro vicensimo secundo digestorum scripsit: item posse cum impubere damni iniuria agi, quia id furtum ab impubere fit. Sed modum esse adhibendum ait: nam in infantes id non cadere. Non putamus cum impubere culpa capace Aquilia agi posse. Item verum est, quod Labeo ait, nec ope impuberis furto facto teneri eum.

¹⁴ D. 4.3.1.1 (Ulp. 67 *ad ed.*).

dell'infanzia, era escluso in linea di principio che il minore potesse rispondere della condotta illecita¹⁵, mentre dai sette ai dieci tale presunzione non era assoluta, soprattutto se ci allontanava dall'età dell'immatùrità¹⁶; diversamente, per i *pubertati proximi*, la responsabilità poteva essere ammessa¹⁷. Il Digesto di Giustiniano testimonia che per alcuni *crimina* l'appartenenza a questa categoria non poneva al riparo dall'applicazione dell'imputabilità: il giurista Ulpiano la riconosce al soggetto prossimo alla pubertà¹⁸. Resta fermo il principio osservato in linea di massima nell'intera epoca classica della non imputabilità per gli impuberi, diversamente che per l'ipotesi di omicidio, mentre per i *delicta* l'orientamento sarebbe stato quello di considerare i soggetti prossimi alla pubertà assimilabili ai puberi.

2.- *Minor annis e crimen adulterii*: indicazioni giurisprudenziali

Se prendiamo il dettato del *crimen adulterii* perseguito dalla *lex Iulia* del 18 a.C., nell'ambito della rimoralizzazione della società romana secondo le intenzioni di Augusto, la donna sposata che avesse intrattenuto un rapporto sessuale con un uomo diverso dal marito e colui con il quale aveva violato il vincolo di fedeltà coniugale soggiacevano a una pena di natura personale afflittiva e di tipo patrimoniale¹⁹.

Il problema dell'adulterio e delle sue implicazioni, di per sé, è noto ed è stato affrontato sotto diverse angolazioni. Assai meno esplorata, invece, è la tipologia del tutto particolare di un tale crimine commesso da un minore, di cui non possono sfuggire la labilità dell'inquadramento giuridico e le conseguenze. Ciò che più interessa nel presente studio, pertanto, è che per la perseguibilità del reo non era escluso che i minori potessero essere responsabili purché si verificasse la condizione del raggiungimento della consapevolezza. La questione va sciolta da una duplice angolazione: il processo formativo dell'interpretazione giurisprudenziale e le risultanze normative consegnate ai testi. Nell'ordine appare particolarmente illuminante un passo di Trifonino, riportato nel quarto libro del Digesto. Alle prese con il caso di una *restitutio in integrum* da concedere ai minori di venticinque anni, il giurista rappresenta che l'*auxilium* non vada accordato nell'esecuzione delle condanne. In particolare, esemplifica che proprio la *lex Iulia de adulteriis* precisa che se il marito non ancora venticinquenne ha fatto decorrere il termine dei 60 giorni entro il quale esercitare l'accusa privilegiata di adulterio nei confronti della moglie senza incorrere nel reato di calunnia²⁰, non potrà più rivendicare il diritto alla *restitutio in integrum*. Trascorso il termine di legge potrebbe ottenere l'esenzione dalla calunnia in qualità di minore. Ma Trifonino entra ancor di più nello specifico sancendo che quanti appartengono alla categoria dei minori e commettano delitti possono chiedere la reintegrazione, tranne però nel caso in cui gli fosse stata inflitta dal giudice una

¹⁵ D. 9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 47.2.23 (Ulp. 41 *ad Sab.*); D. 48.8.12 (Mod. 8 *reg.*).

¹⁶ D. 47.12.3.1 (Ulp. 25 *ad ed. praet.*).

¹⁷ Gai 3.208 (= Inst. 4.1.18: In summa sciendum est, quae situm esse, an impubes rem alienam amovendo furtum faciat. et placet, quia furtum ex affectu consistit, ita demum obligari eo crimine impuberem, si proximus pubertati sit, et ob id intellegat se delinquere); D. 4.3.13.1 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*); D. 50.17.111 (Gai 2 *ad ed. prov.*).

¹⁸ D. 9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*). Evoluzione verso questa direzione confermata dalla circostanza che Ulpiano effettua la precisazione in ragione di una disposizione decenvirale che statuiva la responsabilità dell'impubere ladro in flagranza di reato.

¹⁹ In argomento, in particolare e ancora, cfr.: G. Rizzelli, *Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum*, Lecce 1997.

²⁰ Il processo per adulterio intentato sul sospetto avrebbe dovuto per sua natura escludere la responsabilità per calunnia (al *periculum calumniae* soggiacerebbero sia l'accusa *iure mariti* sia quella *iure patris* (Scaev. 4 *reg.* D. 48.5.15[14].3 e Paul. 1 *adult.* D. 48.5.31[30]), mentre l'inerzia nel promuovere l'azione metteva a rischio della *praescriptio lenocinii*. La difficoltà di perimetrare il concetto criminale dello sfruttamento della prostituzione comporta per il sistema del diritto romano la necessità di un'ampia fattispecie per poterlo configurare. Come riferito da Seneca (Sen., *contr.* 2.7 *th.*) e da Quintiliano (Quint., *inst. or.* 7.2.52) ci è stato tramandato un solo caso di coesistenza tra l'*accusatio* in costanza di matrimonio, cioè quando l'adulterio viene sollevato *ex suspicione* (Cod. Th. 9.7.2 = C.I. 9.9.29 [Imp. Constantinus A. Euagrius PP., a. 326]. V. altresì C. 9.9.29[30] che riprende e integra il testo).

pena più mite proprio in considerazione dell'età. Sempre alla luce della *lex Iulia de adulteriis* il giurista afferma che il minore non potrà ottenere alcuna *restitutio* se ha confessato di aver commesso adulterio. Chiude la trattazione con l'escludere giustificazione alcuna in ragione dell'età, poiché non è tollerabile che venga invocata una scusante *ex lege* dopo averne violato il dettato²¹.

In relazione a quanto sopra riportato risulta più chiaro, nonostante la formulazione criptica, anche quanto afferma Papiniano, trattando di infedeltà coniugale e di minore età, in un passo riportato in Digesto²². Resta però da stabilire a chi il giurista si riferisse utilizzando l'asciutto inciso *minor annis*, senza una precisa delimitazione temporale, tanto da lasciar intendere, secondo prassi, trattarsi di uomo di età inferiore ai venticinque anni. Un indirizzo dottrinale autorevole, però, liquida la questione come un'interpolazione compilatoria della parte conclusiva del passo²³, altri studiosi ritengono, invece, che il riferimento ai *minores annis viginti quinque* solleverebbe alcuni dubbi interpretativi, in quanto tale categoria sarebbe riferibile ai maschi *sui iuris* e non alle femmine che erano una componente imprescindibile per la consumazione dell'adulterio e quindi di concretizzazione della fattispecie criminosa²⁴. Questo aspetto implica che la persecuzione del *crimen*, predisposta a tutela del vincolo coniugale, non poteva essere scissa dalla capacità di contrarre matrimonio. La donna era idonea alle *iustae nuptiae* al compimento del dodicesimo anno d'età, termine prefissato per la presunzione di pubertà. Nel concetto di minore età, nel corso del I e II secolo, rientrerebbe pertanto la sola donna, in quanto per l'uomo l'età di quattordici anni come traguardo della pubertà sarebbe stata stabilita diversi secoli dopo²⁵. La questione dell'età tuttavia è più elastica di quanto possano far pensare le previsioni e gli schemi adottati nell'esperienza giuridica romana. La conferma può essere rinvenuta sempre nel Digesto, questa volta grazie a Ulpiano, il quale affronta, nel *De adulteriis*, il caso di infedeltà imputata a una donna non ancora dodicenne²⁶ che aveva fatto ingresso nella casa del futuro marito proprio in previsione

²¹ D. 4.4.37.1 (Trif. 3 *disput.*): Sed et in sexaginta diebus praeteritis, in quibus iure mariti sine calumnia vir accusare mulierem adulterii potest, denegatur ei in integrum restitutio: quod ius omisum si nunc repetere vult, quid aliud quam delicti veniam, id est calumniae deprecatur? et cum neque in delictis neque in calumniatoribus praetorem succurrere oportere certi iuris sit, cessabit in integrum restitutio. in delictis autem minor annis viginti quinque non meretur in integrum restitutionem, utique atrocioribus, nisi quatenus interdum miseratio aetatis ad mediocrem poenam iudicem produxerit. sed ut ad legis Iuliae de adulteriis coercendis praecepta veniamus, utique nulla deprecatio adulterii poenae est, si se minor annis adulterum fateatur. dixi, nec si quid eorum commiserit, quae pro adulterio eadem lex punit, veluti si adulterii damnatam sciens uxorem duxerit, aut in adulterio deprehensam uxorem non dimiserit, quaestumve de adulterio uxoris fecerit, pretiumve pro comperto stupro acceperit, aut domum praebuerit ad stuprum adulteriumve in eam committendum: et non sit aetatis excusatio adversus praecepta legum ei, qui dum leges invocat, contra eas committit.

²² D. 48.5.37 (Pap. 3 *quaest.*): Si minor annis adulterium commiserit, lege Iulia tenetur, quoniam tale crimen post pubertatem incipit.

²³ E. Volterra, *'Delinquere' nelle fonti giuridiche romane*, in *R.I.S.G.*, 5 (1930) 117 ss. (ora in Id., *Scritti giuridici*, VII. *Diritto criminale e diritti dell'antico oriente mediterraneo*, Napoli 1999, 147, n. 1.

²⁴ I. Altea, *La responsabilità dell'impubes 'doli capax' nel diritto criminale del Principato*, in F.M. D'Ippolito (cur.), *Filia. Scritti per Gennaro Franciosi*, 1, Napoli 2007, 115; G. Pugliese, *Appunti sugli impuberi e i minori in diritto romano*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, IV, Milano 1983, 473, n. 4 e 474, n. 5.

²⁵ In argomento, in particolare, cfr.: T. Dalla Massara, *Sulla comparazione diacronica: brevi appunti di lavoro e un'esemplificazione*, in M. Brutti, A. Somma (curr.), *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, 111-140.

²⁶ D. 48.5.14.8 (Ulp. 2 *de adult.*): Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure viri accusari ex eo adulterio, quod ante aetatem nupta commisit, sed vel quasisponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, quod supra relatum est. Nel testo si affronta il caso di una giovanissima *deducta in domum mariti*, nonostante non avesse ancora l'età per contrarre le *iustae nuptiae*, verosimilmente solo in attesa che si compisse la condizione anagrafica per poter perfezionare il matrimonio (255), ma prima che esso potesse essere celebrato, la minore aveva commesso adulterio concedendosi a un altro uomo. Per Ulpiano il *crimen adulterii* era perseguibile nonostante mancasse il requisito del compimento del dodicesimo anno (256), e argomenta il perché: la *deductio in domum (futuri mariti)* stava a dimostrare l'intenzione di concludere il matrimonio, stante la vicinanza temporale con l'ingresso nell'età legittimante. In questa prospettiva viene superato l'ostacolo formale e temporale riguardante l'accertamento della *capacitas doli* per tale tipo di fattispecie. Un analogo

dell'approssimarsi delle nozze. Il giurista propende per la perseguibilità del *crimen adulterii* proprio per l'esistenza dell'intenzione manifestata nei fatti di contrarre matrimonio. Non osta, quindi, la preclusione dell'età e neppure la *capacitas doli*. Il crimine si configura, invero, per le modalità intenzionali del *prius* e non si esclude per una questione preclusiva. La giurisprudenza attraverso le sue testimonianze ci consente di cogliere, pertanto, lo spirito normativo nel quadro di uno degli elementi identitari più forti nella società romana, come l'assenza di dubbi sulla discendenza e la pienezza legittimata e legittimante della trasmissione del patrimonio dei diritti che avveniva per linea maschile²⁷.

Quanto sinora esposto consente di stabilire, quindi, che Papiniano si riferisse con credibile attendibilità al minore di 25 anni, e questo lo ricaviamo proprio dal richiamato frammento del Digesto, ovvero attraverso le parole contenute nel passo delle *Disputationes* di Trifonino che ha disciplinato e regolamentato la punibilità del minore di 25 anni richiamando la *lex Iulia de adulteriis*. L'espressione viene utilizzata una seconda volta, trattando l'argomento, attraverso l'inciso *minor annis*²⁸. Ne consegue che sia Trifonino sia Papiniano, nello spirito lessicale, avrebbero sì avuto ambedue come riferimento i minori di 25 anni, ma mentre il primo sarebbe stato concettualmente esplicito, l'altro, adottando la formula *minor annis*, si sarebbe limitato a un richiamo *per implicitum*. E quindi la punibilità del minore di 25 anni, così come riportato da Trifonino e in riferimento al dettato della legislazione augustea in materia di adulterio, farebbe propendere verso l'ipotesi che Papiniano si riferisca proprio a quanti non abbiano ancora raggiunto questa età. E non è casuale che il giurista ricorra all'inciso *minor annis*, per poi puntualizzare *quoniam tale crimen post pubertatem incipit*. La prospettiva interpretativa lascerebbe, pertanto, escludere un semplicistico indirizzo di interpolazione, mentre appare logicamente più convincente e anche più lineare il ricorso a una formulazione di focalizzazione e di esplicitazione, per mere ragioni di chiarezza, al fine di sottolineare l'importanza sostanziale della raggiunta pubertà allo scopo di poter procedere all'incriminazione per *adulterium*.

3.- Le previsioni normative sulla disciplina della responsabilità

L'interpretazione giurisprudenziale ha vivificato i principi contenuti nella produzione normativa, facendo di essa lo strumento di lettura della realtà concreta, al di là del dettato, proprio per coglierne lo spirito. In tale impostazione d'indagine va contemplato un esame attento del rescritto dell'imperatore Alessandro Severo il quale perimetra la persecuzione degli illeciti²⁹. Si tratta di un provvedimento della prima metà del III sec. che sembra infatti esprimere sul tema una vera e

percorso interpretativo viene compiuto da Meciano in D. 29.5.14 (Maec. 11 *de pub. iud.*), e queste modalità di superamento normativo sono state individuate dalla dottrina.

²⁷ Il sistema familiare e matrimoniale, in riferimento allo *status* giuridico delle persone che la componevano, è trattato nei diversi contesti storici da M.P. Baccari, *Personas matrimonio y familia en el sistema romano. Contra los 'abstractismos' y los individualismos contemporáneos*, in P. Resina Sola (cur.), *Fundamenta iuris. Terminologia, principios e interpretatio*, Almería 2013, 481-490; Id., *Matrimonio e donna*, Torino 2012, 10-146; R. Fiori, *La struttura del matrimonio romano*, in *B.I.D.R.* 105 (2011) 197 ss.; A. Corbino, *Il matrimonio romano in età arcaica e repubblicana*, in *Index* 90 (2012) 155 ss. Sempre in relazione al periodo arcaico I. Piro, *Matrimonio e condizione della donna*, in M.F. Cursi (cur.), *XII Tabulae. Testo e commento*, 1, Napoli 2018, 151-184, presta la sua attenzione sul numero esiguo di disposizioni decemvirali che trattano la condizione della donna e il regime matrimoniale, attraverso le tipologie del ripudio della donna (testimoniato da Cicerone [Cic., *phil.* 2.69]), della tutela agnaticia (cui erano sottratte le religiose [Gai Inst. 1.144-145]), dell'introduzione con le XII Tavole del divieto della *conventio in manum usu* (Gai Inst. 1.111), il divieto di *conubium* tra appartenenti a classi sociali diverse (Cic., *rep.* 2-36). Sull'eterogeneità dei vincoli affettivi, cfr.: M.V. Sanna, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico. Matrimonium iustum-matrimonium iniustum*, Napoli 2012, 203 ss.

²⁸ D. 4.4.37.1 (Trif. 3 *disput.*).

²⁹ D. 48.5.14.3 (Ulp. 2 *de adult.*): Divi Severus et Antoninus rescripserunt etiam in sponsa hoc idem vindicandum, quia neque matrimonium qualecumque nec spem matrimonii violare permittitur.

propria regola generale di diritto che fa leva sui concetti di impunità (*impunitas*), illecito (*delictis/crimen*) ed età (*aetatem*). Il testo, nella sua sinteticità, stabilisce che:

C.I. 9.47.7 (Imp. Alexander Severus A. Isidoro). *Impunitas delictis propter aetatem non datur, simodo in ea quis sit, in quam crimen quod intenditur cadere potest.*

Dalla lettura emerge che per principio è esclusa l'impunità dai delitti in ragione della minore età, sempre però che il reo abbia la capacità di commettere l'illecito di cui è incriminato. Alessandro Severo, dunque, avrebbe sancito che il solo requisito dell'età non è per sé stesso sufficiente a concedere il beneficio del privilegio dell'impunità se essa è svincolata dalla capacità di porre in essere comportamenti e atti delittuosi³⁰. Nel sottinteso, in caso di delitti privati la capacità a delinquere parrebbe riconosciuta agli *impuberes infantia maiores*, mentre l'imputabilità sarebbe stata applicabile ai reati pubblici dal momento della pubertà. In particolare vanno osservati alcuni aspetti peculiari e operata una ponderata riflessione. In primo luogo l'uso sinonimiale dei lemmi *delictum* e *crimen* lascerebbe ipotizzare che la condizione, *simodo cadere potest*, potesse essere stata aggiunta dai compilatori, in un periodo in cui era invalsa la prassi di attribuire estensivamente a *delictum* il significato di atto illecito, in un contesto penale sia privato sia pubblico. Proprio l'inciso condizionale segnerebbe l'inizio dell'intervento compilatorio, che andrebbe a circoscrivere il principio generale contenuto nel testo normativo imperiale³¹. Alessandro Severo, in riferimento ai delitti privati, si sarebbe limitato più correttamente ad attenersi al principio già enunciato dalla giurisprudenza del I secolo d.C.³², e precisamente che l'impubere così come era responsabile per furto lo sarebbe stato per danneggiamento, ma comunque rimanendo nell'ambito dei *delicta*. I compilatori, ritenendo ormai il termine delitto oltre l'accezione tradizionale, avrebbero agito aggiungendo di proposito la limitazione in modo da restringere la responsabilità ai *pubertati proximi*. L'interpretazione in tal senso del testo normativo, tuttavia, per quanto suggestiva anche in ragione delle richiamate testimonianze giurisprudenziali, andrebbe a fraintendere la portata del rescritto attraverso l'artificio dell'estensione³³. Il provvedimento non avrebbe realizzato in questo modo un sottinteso riferimento all'età in generale ma il mero termine *aetas* l'avrebbe limitata al

³⁰ C. Ferrini, *Diritto penale romano. Esposizione storica e dottrinale*, in *Enc. dir. pen. it.*, Milano 1902.

³¹ E. Albertario, '*Delictum*' e '*crimen*' nel diritto romano-classico e nella legislazione giustiniana, in *Id.*, *Studi di diritto romano*, III, Milano 1936, 18. La possibile interpolazione della seconda parte del testo avrebbe avuto un'ulteriore linea interpretativa dottrinale, secondo cui la compressione della regola contenuta nella prima parte del rescritto va svincolata da quanto affermato in D. 4.4.37.1 (Tryph. 3 *disp.*). Nel passo citato, infatti, Trifonino rimarca che nell'età classica il principio in base al quale i minori dei 25 anni non godevano di scusanti non era sottoponibile a condizioni. Il provvedimento di Alessandro Severo in tal modo risulterebbe in perfetta corrispondenza armonica al principio della irresponsabilità penale degli impuberi in materia di crimini. L'eccezione alla regola potrebbe essere stata inserita nel caso grave dell'omicidio (e in altre tipologie avvertite come particolarmente odiose) in funzione della riconosciuta possibilità che l'impubere, data la particolare natura dell'illecito posto in essere, possa essere imputato (A. BURDESE, *Sulla capacità intellettuale degli 'impuberes' nel diritto romano*, in *AG*, 19 (1956) 50). È stato altresì ritenuto che C.I. 9.47.7 affermerebbe che l'impubertà non gode di una tutela scriminante assoluta, fatta salva però l'esistenza di un testo legislativo che lo dichiara esplicitamente (A. Lebrige, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, Paris 1967, 54). E ancora, si è autorizzati a pensare che il testo contenga il principio di imputabilità dell'impubere salvo che esso non potesse essere commesso con cognizione, ma sempre che il minore fosse prossimo alla pubertà (A. Biscardi, *Il problema dell'imputabilità penale in diritto romano*, in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, 1, Milano 1980, 29 ss.). La richiamata costituzione riguarderebbe dunque gli impuberi e secondo il dettato esclusivamente i minori di 25 anni (Thomas, *Delictal and Criminal Liability*, cit., 29).

³² D. 9.2.5.2 (Ulp.18 *ad ed.*): Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit? Et Pegasus negavit: quae enim in eo culpa sit, cum suae mentis non sit? Et hoc est verissimum. Cessabit igitur Aquiliae actio, quemadmodum, si quadrupes damnum dederit, Aquilia cessat, aut si tegula ceciderit. Sed et si infans damnum dederit, idem erit dicendum. Quodsi impubes id fecerit, Labeo ait, quia furti tenetur, teneri et Aquilia eum: et hoc puto verum, si sit iam iniuriae capax.

³³ Sul punto, in particolare, cfr.: V. Perrin, *La responsabilité pénale du mineur de vingt-cinq ans en droit romain*, in *Mélanges Piganiol*, 3 (1966), 1463, n. 1.

pubere non ancora venticinquenne, senza necessità di ulteriori specificazioni che investissero, distinguendolo, l'impubere. Rimanendo su questa angolazione interpretativa, per isolare lo *spiritus* dell'intervento di Alessandro Severo occorre però rinvenirne gli elementi nelle testimonianze che ci sono pervenute.

Il codice giustiniano ha tramandato un rescritto del 200 di Settimio Severo e Antonino Caracalla nel quale appare ben delimitata la responsabilità per i delitti rispetto ai minori dei 25 anni³⁴. Nell'esperienza storica, e quindi anche in quella giuridica, il principio in esso contenuto viene ribadito nel 294, in un analogo provvedimento di portata speciale emesso da Diocleziano, che avrebbe accordato una deroga a una donna – la quale, essendo madre, è per forza di cose pubere – che non aveva attivato la nomina di un tutore per i figli nonostante non avesse ancora raggiunto l'età di 25 anni³⁵. Tornando a Trifonino, quindi al contesto storico-sociale nel quale espleta la sua funzione di giurista, la sottolineatura è che i minori di 25 anni non meritano la *restitutio in integrum* per i delitti³⁶. Quanto qui in sintesi esplicito, converge univocamente verso la conclusione che il dettato di Alessandro Severo contenuto in C.I. 9.47.7 avrebbe avuto a riferimento il pubere minore di 25 anni.

Il sottinteso richiamo agli impuberi da parte del provvedimento normativo ha riscosso però una certa condivisione nell'opinione degli studiosi³⁷. La valutazione delle condotte criminali passa attraverso l'adozione di argomentazioni non rigidamente plasmate sul principio dell'irresponsabilità penale quando essa andrebbe applicata nei confronti dei minori impuberi. Nel tronco della regola generale va innestato l'elemento dell'effettivo sviluppo psicofisico per poter poi applicare o meno la norma incriminatrice. L'intervento di Alessandro Severo, infatti, appare come la sintesi di un indirizzo della giurisprudenza sedimentato nel tempo proprio per delimitare l'azione penale, prevedendo un margine che distingua la capacità e l'incapacità dell'impubere in relazione all'illecito commesso con dolo. Questo, naturalmente, implica che non possa sovrapporsi in un solo requisito l'elemento fisiologico e quello psichico della pubertà in relazione alla presunzione apparentemente assoluta fissata dalla norma, che avrebbe invece ben altre finalità³⁸. Tanto nei passi citati dei giuristi di età severiana quanto in C.I. 9.47.7, l'imputabilità risulta determinata dal requisito dell'età (per quanto con scansione temporale, in particolare la prossimità al limite riconosciuto per il passaggio da una fase all'altra), e la capacità di discernimento che configura l'elemento soggettivo del crimine³⁹.

Di particolare rilievo la circostanza che nel V secolo gli imperatori Onorio e Teodosio tornano infatti in argomento per quanto partendo da una diversa prospettiva e stavolta con la finalità di combattere e reprimere le eresie⁴⁰. Il fattore dell'età emerge dalla persecuzione del crimine di reiterazione del battesimo celebrato *orthodoxorum ritu*. La sanzione, che colpisce sia chi ribattezza sia chi viene ribattezzato, si applica solo se il reo sia capace di commettere il crimine in ragione

³⁴ C.I. 2.34.1 (Impp. Severus et Antoninus AA. Longino, a. 200). In criminibus quidem aetatis suffragio minores non iuvantur: etenim malorum mores infirmitas animi non excusat, sed cum delictum non ex animo, sed ex contractu venit, noxa non committitur, etiamsi poenae causa pecuniae damnum inrogatur: et ideo minoribus et in hac causa in integrum restitutionis auxilium competit.

³⁵ C.I. 2.34.2 (Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CC. Proculae, a. 294). Licet in delictis aetate neminem excusari constet, matri tamen, quae filiis tutorem aetatis lubrico lapsa non petiit, eorum minime denegari successionem convenit, cum hoc in maioribus matribus tantum obtineat.

³⁶ D. 4.4.37.1 (Tryph. 3 disp.).

³⁷ In particolare e da ultimo, cfr.: Carbone, *Giovanissimi colpevoli?*, cit., 147-161.

³⁸ Altea, *La responsabilità dell'impubes 'doli capax'*, cit., 124 ss.

³⁹ Sul punto, da ultimo, cfr.: Puliatti, *Profili storici della rilevanza della minor età*, cit., 319.

⁴⁰ Cod. Th. 16.6.6 pr. (Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemium PP., a. 413): Nullus rebaptizandi scelus adripiat nec eos, qui orthodoxorum ritu fuerint initiati, caeno profanatarum religionum haereticorumque sordibus pollueri moliantur. Quod licet fidamus metu severissimae interminationis a nullo penitus, ex quo interdictum est, fuisse commissum, tamen, ut pravae mentis homines ab illicitis temperent vel coacti, volumus renovari, ut, si quis rebaptizasse, ex quo lex lata est, quempiam de mysteriis catholicae sectae fuerit detectus, una cum eo, quia piaculari crimen commisit, si tamen criminis per aetatem capax sit cui persuasum sit, statuti prioris supplicio percellatur.

dell'età (*per aetatem capax*). Ma occorre stabilire se il limite riguardi il mero compimento anagrafico oppure l'effettivo sviluppo psicofisico che renda il soggetto consapevole della gravità del suo atto e quindi delle conseguenze che ne derivano. Le fonti non forniscono una precisa risposta al riguardo, ma solo alcune indicazioni per induzione. È però tutt'altro che disancorato da un quadro giuridico chiaro che per applicare la sanzione occorrerebbe effettuare una verifica nel caso concreto per riscontrare la consapevolezza del ribattezzato nel compiere un *crimen*, e in questo senso andrebbe letta la locuzione *capax* adoperata dal legislatore. L'indirizzo inoltre pare confermato da alcuni incisi rinvenibili nella produzione dei giuristi classici, i quali hanno fatto ricorso al termine, di solito preceduto dal lemma *doli* che specifica i criteri di imputazione, proprio per focalizzare il tema della responsabilità, e quindi se l'impubere sia a sua volta responsabile di atti illeciti. All'impubere che abbia raggiunto una certa maturità psicofisica, biologicamente *pubertati proximus*, andrebbe applicato il requisito della capacità.

A confortare l'avvenuta sedimentazione del principio normativo intervengono alcuni frammenti riportati in Digesto⁴¹ e segnatamente specifici passi dall'*Ad edictum* di Ulpiano, dove il termine ricorrente età va disancorato dal riferimento a una fase della crescita nella quale il soggetto è capace di dolo, anche se è solo vicino alla pubertà e non l'ha ancora raggiunta⁴². La giurisprudenza, dunque, individua una fase della vita (*aetas*) nella quale è configurabile il requisito della capacità (*doli capaces*), non come conseguenza della scadenza anagrafica, bensì in un arco temporale di riferimento, che è quello di avvicinamento alla pubertà.

Onorio e Teodosio nel richiamato provvedimento dell'anno 413 utilizzano una terminologia che fa leva su *capax* senza specificare il criterio di imputazione della responsabilità (*dolum*) come rinvenibile, invece, nei passi dei giuristi; quanto all'*aetas*, non vi è un automatismo che la colleghi al periodo prepuberale, diversamente dalle fonti giurisprudenziali. La sintassi adoperata parrebbe denotare un'aggregazione sintetica espressa da *per aetatem capax*, sufficiente a esplicitare il contenuto più dettagliato *pubertati proximus doli capax* che proprio i giuristi avevano astrattamente identificato e fatto cristallizzare.

In altri termini la cancelleria imperiale opera una sintesi tra l'essere *pubertati proximus* e l'essere *doli (culpa) capax*. Al termine *capax*, in Cod. Th. 16.6.6, non segue più il lemma che precisa il criterio di imputazione della responsabilità per condotta dolosa, ma la legge sottintende ciò che è ormai consolidato. Quanto all'età, la fase prepuberale (dalla fine dell'*infantia* alla pubertà compresa), è espressa dal solo lemma *aetas*⁴³.

⁴¹ D. 47.2.23 (Ulp. 41 *ad Sab.*); D. 9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 50.17.111 (Gai 2 *ad ed. prov.*); D. 47.10.3.1 (Ulp. 56 *ad ed.*); D. 16.3.1.15 (Ulp. 30 *ad ed.*).

⁴² Questo emerge dalla disciplina dell'*actio tributoria*, lì dove si precisa che se il pupillo abbia agito con dolo e si trovi in quella fase della crescita nella quale sia *doli capax* deve considerarsi responsabile anche se la sua consapevolezza non sia tale da consentirgli lo svolgimento di attività negoziali come, in questo caso, l'esercizio di un'impresa: D. 14.4.3.2 (Ulp. 29 *ad ed.*): Sed et si ipsius pupilli dolo factum sit, si eius aetatis sit, ut doli capax sit, efficere ut teneatur, quamvis scientia eius non sufficiat ad negotia-tionem. quid ergo est? Scientia quidem tutoris et curatoris debet facere locum huicactioni: dolo autem quatenus noceat, ostendi. Tale impostazione è confermata dalla concessione dell'*exceptio doli* nei confronti del pupillo, responsabile se rientrando nell'età anagrafica di *pubertati proximus*: D. 44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*): De dolo autem ipsius minoris vigintiquinque annis exceptio utique locum habebit: nam et de pupilli dolo interdum esse excipiendum nequaquam ambigendum, est ex ea aetate, quae dolo non careat. Denique Iulianus quoque saepissime scribit doli pupillos, qui prope pubertatem sunt, capaces esse.

⁴³ L'inciso *per aetatem capax*, è rinvenibile sia in Cod. Th. 16.6.6 nonché, sebbene con terminologia differente, in Cod. Th. 16.6.7, provvedimento emesso a poca distanza di tempo dai medesimi imperatori, dove si ribadisce il principio della punibilità del ribattezzato subordinata alla circostanza di un'età *cui crimen possit opponi*, ovvero di imputabilità del crimine: Cod. Th. 16.6.7. (Imp. Honorius et Theodosius AA. Anthemium PP., a. 413): Nefarios eunomianorum coetus ac funesta conventicula penitus arceri iubemus: eos, qui episcoporum seu clericorum vel ministrorum nomine usurpato huiusmodi coetibus praesunt quorumve in domibus seu in agris conventicula eunomianorum celebrantur illicita, si non ab hoc facinore ignorance defendantur, cum in hoc fuerint scelere deprehensi, stilum proscriptionis incurrere et bonorum amissione coherceri; eos vero, qui fide, ut dictum est, inbutos inmani furore rebaptizare deteguntur, cum his qui rebaptizantur si hac sint aetate, cui crimen possit opponi (...). Le diverse parole adoperate dal legislatore non

La cancelleria imperiale si è dunque mossa privilegiando la scelta di far individuare il soggetto che, avendo raggiunto una data età, può considerarsi capace – ovvero la consapevolezza dell'illiceità dei suoi atti e, dunque, a poter essere considerato responsabile penalmente – e per fare questo ha ritenuto sufficiente e chiaro esprimerla con *capax*⁴⁴. Quanto a *per aetatem*, sottintende il necessario riferimento a una fase della crescita che può essere sensibilmente diversa in base alla gravità e alla natura dell'illecito. Ne risulta una contrazione della consueta espressione tecnica utilizzata dai giuristi, esplicitata da *per aetatem capax*, rendendo così superfluo specificare l'elemento soggettivo del reato, indicando l'idoneità del reo a rendersi conto della illiceità del proprio comportamento. Il lemma *capax*, sia in C.I. 9.47.7 sia in Cod. Th. 16.6.6, nonché da ultimo e con una differente enunciazione sintattica (*cui crimen possit opponi*) in Cod. Th. 16.6.7, assorbe quindi l'elemento soggettivo del dolo con l'effetto che non è necessario rafforzarlo con *doli*, mentre lo scomparso richiamo alla *pubertas* consente di allargare la fascia d'età per l'imputazione. La scelta terminologica dell'*aetas* sarebbe stata adottata in quanto risultava di gran lunga preferibile, non necessitando più di continui distinguo. Essa andava a costituire una fattispecie omnicomprensiva di riflessi che investivano la commissione di atti illeciti a prescindere dalla sussistenza o meno del requisito della prossimità alla pubertà per essere imputabili, come invece nel caso del *crimen adulterii*, poiché disegnava un arco temporale delimitato dall'accertamento della maturità fisica e, pertanto, della consapevolezza.

4.- Osservazioni conclusive

Il rapporto tra fonti giurisprudenziali e disposizioni normative, al di là di una superficiale apparenza, è tutt'altro che sospettabile di ambiguità, perché persino il ricorso a una formulazione sintetica esprimerebbe linearità e armonizzazione al sistema, in quanto l'intrinseco concettuale rispecchia i contenuti di principio conosciuti e riconosciuti nella condivisione di elementi giuridici, etici e del patrimonio spirituale romano. Una riflessione ponderata e argomentata rivela pertanto una cristallizzazione nelle formule giuridiche che rende persino superflua l'ipotesi di soluzioni falsate con mero scopo correttivo. Con l'odierno studio ci si è proposti quindi di contribuire a illuminare alcune zone d'ombra che si sono sedimentate nel percorso di formazione degli studi sull'esperienza giuridica romana in merito alla definizione del requisito della minore età in riferimento alla commissione di illeciti. Seguendo questo schema di analisi, la presente indagine porta a definire quegli aspetti che risultano più problematici e meno chiari sulla responsabilità penale degli impuberi in età imperiale, a partire dalla sua sussistenza fuori dalle fattispecie criminose che sono state tramandate dalle fonti, dall'indipendenza dall'elemento oggettivo dell'età e dalla relazione con la condizione soggettiva della consapevolezza del minore.

Una accorta valutazione della maturità psicofisica del minore va a minare il monolite del discrimine della pubertà come criterio rigido e assoluto. Se il giovane ha raggiunto un certo grado di sviluppo viene ricompreso nel novero di coloro che posseggono la capacità di commettere atti illeciti, e quindi diviene *doli capax* pur essendo anagraficamente nella zona franca che lo terrebbe al di fuori dell'imputazione e della responsabilità delle conseguenze derivanti dal *crimen*. Questa impostazione focalizzata dal disposto di Alessandro Severo attraversa i secoli e arriva alla compilazione giustiniana proprio perché ne veniva riconosciuta la valenza nel disciplinare una questione tutt'altro che secondaria. Anche sulla base di tali aspetti, l'evoluzione della giurisprudenza risulta armonica rispetto a una visione della vita che trova nel diritto il suo sistema di disciplina degli eventi umani. Il testo contenuto in C.I. 9.47.7 non può dare adito, quindi, a sospetti di ambiguità, proprio perché la sua sintesi appare lineare, comprendendo in implicito ciò che era conosciuto e riconosciuto nella condivisione di principi giuridici ed etici, derivazione

iniciano concettualmente la ricostruzione, e anzi confermano proprio la correttezza della linea interpretativa dell'inciso *si criminis per aetatem capax*.

⁴⁴ Diversamente Ulpiano aveva definito *capacitas iniuria* (D. 9.2.5.2 [Ulp. 18 *ad ed.*]).

spirituale dei *mores maiorum*. Quella che per alcuni sarebbe un'incoerenza tale che dal disposto non è possibile addivenire a conclusioni nette e univoche sulla mancata distinzione tra delitti e crimini e sul concetto di età⁴⁵, è in realtà la riprova della cristallizzazione di una formula giuridica della quale non esiste argomento del contendere, rendendo del tutto superfluo, pertanto e come ipotizzato, un intervento spurio dei compilatori con finalità correttiva. *Delictum* è definito sin dall'epoca classica come atto illecito in senso generale, e invero ne troviamo riscontro anche nel citato rescritto del 200 di Settimio Severo e Antonino Caracalla (C.I. 2.34.1) dove lo si utilizza senza isolare da esso il *crimen*. La genericità di *aetas* è solo apparente, in quanto essa spezza il limite inflessibile anagrafico dando a esso un carattere biologico in senso di sviluppo fisico e intellettuale svincolato dall'aver compiuto i 25 anni. La vaghezza è appunto presunta, perché proprio il testo in esame fornisce la chiave di lettura del periodo della vita al quale ci si riferisce, escludendo l'impunità in forza del solo requisito dell'età minore quando sussiste la consapevolezza, invece, di commettere un illecito. Se ci soffermiamo sull'individuazione di un criterio di riferimento, C.I. 9.47.7 appare indirizzarsi verso un rapporto tra età e tipologia di illecito, poiché la percezione della gravità o meno varia in ragione della maturità soggettiva. Ne deriva che essa va accertata nella specificità del soggetto e del caso singolo e non meramente in una categoria predefinita in una gabbia giuridica indeformabile. Il concetto di impunità non è un dunque un automatismo indistinto o indistinguibile, ma un criterio suscettibile di valutazione. Alessandro Severo utilizza il termine *aetas* proprio per rendere meno ostativo il limite dei 25 anni, gravitando nella sua prossimità. Si osservi altresì che in caso di omicidio o parricidio, considerati dall'età delle origini di totale gravità, una responsabilità incondizionata sarebbe sussistita anche nella fascia dell'*infantia maior*, diversamente da tipologie come l'adulterio che per la sua stessa peculiare particolarità spostava l'imputabilità verso il possesso del requisito del raggiungimento fisico della pubertà. È evidente che, nel fare sintesi, l'utilizzo del termine *aetas* va a coprire una casistica ampia senza dover necessariamente operare continui distinguo tra *infantia maior* e *pubertas*, le cui peculiarità connotative si davano per acquisite e conosciute.

Ciò ci porta a concludere che il dettato di C.I. 9.47.7 esprime proprio la fascia d'età che va dalla *infantia maior* alla pubertà, e le fonti giurisprudenziali d'epoca imperiale appaiono confermarlo pienamente e completamente. Esse non sanciscono, infatti, la *regola iuris* dell'irresponsabilità dell'impubere in ambito criminale, ma al contrario puntualizzano che in fattispecie di riconosciuta gravità la responsabilità era riconducibile, comunque, anche a chi aveva raggiunto la piena maturità psicofisica. Per quanto concerne nello specifico il *crimen adulterii*, la responsabilità avrebbe superato per sua natura il concetto del limite anagrafico e giuridico venticinquennale: la consumazione di questo particolare illecito non può prescindere dall'esistenza del requisito fisico della raggiunta pubertà, peraltro lo stesso per poter contrarre *matrimonium iustum*. Una conferma ci perviene, in un'ottica rovesciata, da Ulpiano, lì dove tratta dell'infedeltà della giovane che non aveva ancora compiuto dodici anni, accolta nell'abitazione di colui che le era stato predestinato come legittimo sposo e, all'approssimarsi delle nozze, aveva commesso adulterio. Il giurista punta la sua attenzione sull'aspetto della già manifestata volontà di contrarre matrimonio proprio per il fatto di essere entrata nella casa della nuova famiglia, e la circostanza, unita alla concreta consumazione del rapporto con un altro uomo, avrebbe materializzato i requisiti che prefiguravano giuridicamente l'illecito. L'età diviene subordinata perciò alla fattualità derivante da maturità fisica e psicologica che può verificarsi prima della condizione temporale. Questo il legislatore ha previsto, non potendo ovviamente né scardinare il sistema né crearne un altro con la stessa rigidità, ma piuttosto affiancandolo con una *regola iuris* elastica calata nel corpo delle singole previsioni normative e rispecchiando nel contempo la realtà concreta.

⁴⁵ In argomento, in particolare, cfr.: P. Lambrini, *Tra imputabilità e colpevolezza*, in L. Garofalo (cur.), *Diritto penale romano*, cit., 919 ss.

Abstract.- In quali termini e misura l'impubere è chiamato a rispondere delle conseguenze di atti illeciti è oggetto di riflessione giuridica sin da epoca risalente ed è una tematica contrassegnata da profili complessi e non rigidi. Il diritto romano contempla gradi sempre crescenti di consapevolezza nell'agire e per l'effetto stima differentemente, dalla nascita alla pubertà, la manifestazione della volontà ai fini dell'imputazione dell'illecito. Questo anche in ragione della peculiare natura del crimine consumato. L'adulterio, per le implicazioni con l'essenza stessa della romanità tutelata dal sistema giuridico e per i caratteri biologici imprescindibili dalla consumazione, si staglia dagli altri illeciti *quoniam tale crimen post pubertatem incipit*.

In what terms and to what extent the prepubescent is called to answer for the consequences of illicit acts has been the subject of legal reflection since ancient times and is a theme marked by complex and non rigid profiles. Roman law contemplates ever increasing degrees of awareness in acting and for the effect it estimates differently, from birth to puberty, the manifestation of will for the purposes of imputation of the illicit act. This is also due to the peculiar nature of the crime committed. Adultery, due to the implications with the very essence of Romanity protected by the legal system and due to the biological characteristics essential for the consummation, stands out from other illicit acts *quoniam tale crimen post pubertatem incipit*.

Parole chiave- Età, *crimen*, *delicta*, *infantia maior*, legge, *matrimonium iustum*, *mores maiorum*, *pubertas*, *pubertati proximi*.

Key words- Age, *crimen*, *delicta*, *infantia maior*, law, *matrimonium iustum*, *mores maiorum*, *pubertas*, *pubertati proximi*.